

Termini e condizioni di acquisto generali

1. Definizioni

Il significato di ciascuno dei termini menzionati nel presente documento è indicato di seguito:

"EasyVista": Entità giuridica che inoltra l'ordine al Fornitore.

"Ordine": Tutti i documenti che definiscono la relazione tra il Fornitore e EasyVista, ad esempio preventivi accettati, ordini di acquisto emessi da EasyVista e accettati dal Fornitore.

"Fornitore": Entità o persona a cui EasyVista ha inoltrato un ordine di prodotti e/o servizi.

2. Scopo

I presenti Termini e condizioni generali definiscono il quadro contrattuale in cui il Fornitore fornisce i prodotti e/o i servizi ordinati.

3. Ambito e applicabilità dei Termini e condizioni generali

1. I presenti Termini e condizioni di acquisto generali si applicano integralmente all'Ordine e sostituiscono i termini e condizioni generali propri del Fornitore.
2. La mancata applicazione da parte di una delle parti di qualsiasi disposizione dei presenti Termini e condizioni generali in un'occasione non deve essere interpretata come una rinuncia per il futuro di tale disposizione.

4. Ordini

1. Un Ordine viene ritenuto valido una volta che il Fornitore ha ricevuto l'ordine di acquisto emesso da EasyVista oppure una volta che il preventivo è stato accettato.
2. Un Ordine può essere annullato da EasyVista se il Fornitore non fornisce la conferma scritta dell'Ordine senza modifiche entro sette (7) giorni dalla data dell'ordine di acquisto emesso da EasyVista. Quando un Ordine viene annullato, eventuali acconti pagati da EasyVista devono essere rimborsati alla ricezione dell'annullamento dell'ordine. Inoltre, EasyVista può pagare al Fornitore eventuali spese sostenute entro ragionevoli limiti e su presentazione dei documenti giustificativi pertinenti.
3. Qualora EasyVista desiderasse modificare un Ordine, entrambe le parti sono tenute a concordare per iscritto le successive modifiche, in particolare per quanto concerne prezzi e scadenze.

5. Documenti contrattuali

1. Il Contratto include i documenti seguenti in ordine di precedenza decrescente:
 - L'Ordine;
 - I Termini e condizioni di acquisto generali.
2. In caso di disposizioni contrastanti, prevale il documento con la precedenza superiore.

6. Consegna e ricezione

1. Il Fornitore si impegna a consegnare prodotti e/o a erogare servizi conformi ad aspetto,

caratteristiche e prestazione di quelli ordinati, nonché alle disposizioni normative e legali in vigore.

2. Il Fornitore si impegna a effettuare la consegna presso la località di consegna e nei tempi specificati nell'Ordine, nonché a pagare le penali concordate in caso di ritardi significativi.
3. Tutti i rischi correlati ai prodotti passano a EasyVista alla località di consegna specificata nell'Ordine.
4. Ciascuna delle parti si impegna a informare l'altra parte quanto prima in caso di ritardi effettivi o previsti della consegna.
5. Per i servizi erogati presso i locali di EasyVista, il Fornitore si impegna a rispettare le normative aziendali di EasyVista e, più in generale, tutte le regole relative a salute e sicurezza.
6. EasyVista esegue una verifica di conformità in due fasi dei prodotti:
 - Dapprima, un controllo visivo della data di spedizione dei prodotti alla località di consegna.
 - In secondo luogo, un controllo tecnico e operativo entro i tempi specificati nell'Ordine o entro un ragionevole periodo in base al tipo di prodotto.

In caso di eventuale non conformità rilevata da EasyVista, il Fornitore deve riparare o sostituire il prodotto non conforme con uno simile.

7. EasyVista esegue una verifica di conformità dei servizi. In caso di non conformità, il Fornitore si impegna a ripetere l'erogazione totale o parziale dei servizi.

7. Cooperazione

1. Il Fornitore si impegna a informare EasyVista di tutti i problemi che potrebbero compromettere le prestazioni di un Ordine, nonché delle misure adottate per correggere la situazione.
2. EasyVista si impegna a fornire al Fornitore le informazioni e i documenti in suo possesso o, laddove applicabile, ad agevolare l'accesso alla consultazione dei documenti necessari al Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine, su richiesta del Fornitore.

8. Prerequisiti tecnici o IT

Il Fornitore deve informare EasyVista di qualsiasi prerequisito tecnico o organizzati prima dell'inizio dell'esecuzione dell'ordine.

9. Perdonale del fornitore

1. Per i servizi erogati presso i locali di EasyVista, il dipendenti del Fornitore di impegnano a rispettare le normative aziendali di EasyVista, inclusa la Carta delle comunicazioni applicabile ai metodi di

comunicazione, e più in generale, tutte le regole relative a salute e sicurezza.

2. Il Fornitore deve esercitare, in tutte le circostanze, l'autorità gerarchica e disciplinare sui suoi dipendenti a cui è stata affidata l'esecuzione di un intervento per conto di EasyVista.

10. Condizioni finanziarie

1. Il prezzo è indicato nell'Ordine.
2. Le condizioni di fatturazione sono indicate nell'Ordine. In assenza di indicazioni, le fatture devono essere pagate a sessanta (60) giorni dalla data di emissione della fattura.
3. EasyVista è responsabile di qualsiasi spesa specificata nell'Ordine.
4. I prezzi sono tasse escluse. Le tasse applicabili al momento della fatturazione saranno aggiunte a tali prezzi.
5. In caso di mancato pagamento da parte di EasyVista entro i tempi specificati, si applicherà quanto segue:
 - Commissioni per pagamenti arretrati calcolate in base all'ultimo tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea, più ulteriori dieci punti.
 - Pagamento compensativo fisso per compensare le spese di riscossione sostenute dal Fornitore corrispondente al minimo richiesto dalla legge in vigore.

11. Proprietà intellettuale

1. Se l'Ordine richiede interventi o progetti protetti da diritti di proprietà intellettuale, tali diritti devono essere trasferiti a EasyVista conformemente alle disposizioni qui definite e, se necessario, tramite identificazione dei suddetti interventi o modelli nell'Ordine.
2. I diritti trasferiti a EasyVista, per gli interventi o i progetti completati o non completati, sono quelli pertinenti a riproduzione, rappresentazione, adattamento, arrangiamento, traduzione, modifica, trasformazione, commercializzazione e utilizzo.
3. I suddetti diritti possono essere applicabili all'ambito di attività di EasyVista, in tutto il mondo, e durante tutta la durata di protezione conferita dai diritti di proprietà intellettuale per ciascuno dei suddetti interventi o progetti.

12. Durata e risoluzione

1. Il Contratto è valido per la durata specificata nell'Ordine. Salvo quanto diversamente concordato, il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Quando il Contratto è valido per una durata non specificata, entrambe le parti possono terminare il Contratto in qualsiasi momento con minimo tre (3) mesi di preavviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. In caso di violazione di una o più disposizioni da parte di una delle parti e di impossibilità di sanare la violazione entro un periodo di trenta

(30) giorni dalla ricezione della notifica formale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno., l'altra parte ha la facoltà, ipso jure, di dichiarare la risoluzione del Contratto, anche in caso di rivendicazioni di danni e interessi.

13. Responsabilità

Il Fornitore è responsabile in condizioni di diritto comune e si impegna a riparare danni di qualsiasi tipo potenzialmente subiti da EasyVista, a causa dell'inadempimento o della violazione di uno degli obblighi nei termini del presente Contratto da parte del Fornitore o di uno dei suoi subappaltatori.

14. Dati personali

Ciascuna delle parti deve garantire all'altra la totale conformità ai requisiti normativi e legali correlati alla tutela dei dati personali, ovvero al regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento europeo (GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Il Fornitore, nel suo potenziale ruolo di Incaricato del trattamento come definito dal GDPR, si impegna a rispettare tutti gli obblighi nei confronti di EasyVista, il Responsabile del trattamento.

Ciascuna delle parti si impegna a raccogliere e conservare prove dell'adempimento dei rispettivi obblighi correlati alla tutela dei dati personali.

15. Controlli

1. EasyVista, o eventuali terze parti da essa designate, ha diritto con un preavviso ragionevole, a condurre un controllo sulla qualità dei prodotti e/o servizi del Fornitore. Nel corso di questo controllo, EasyVista o la terza parte designata è autorizzata a controllare che il Fornitore adempia ai suoi obblighi stabiliti nei termini del presente Contratto.
2. In caso di non conformità rilevata durante tale controllo, il Fornitore deve adottare le misure definite da EasyVista al termine del controllo per adempiere ai suoi obblighi stabiliti nei termini del presente Contratto. Qualora la non conformità non fosse rettificata entro il periodo specificato da EasyVista, il Fornitore viene considerato come inadempiente rispetto ai suoi obblighi.

16. Assicurazione

Entrambe le parti dichiarano di essere adeguatamente assicurate da una compagnia di assicurazioni rispettabile per le ripercussioni negative di azioni per cui possono essere ritenute responsabili nell'esecuzione dell'Ordine (assicurazione di responsabilità professionale e, se richiesto, altre polizze specifiche per l'Ordine, ad esempio sulla sicurezza informatica).

17. Astensione

1. Salvo quanto diversamente concordato, entrambe le parti si astengono, direttamente o indirettamente, dal cercare o assumere

dipendenti dell'altra parte assegnati all'esecuzione dell'Ordine.

2. Tale rinuncia è valida per l'intera esecuzione dell'Ordine e per l'anno successivo al suo completamento.
3. La mancata osservanza di tale obbligo comporta per il Fornitore il pagamento immediato di un compenso pari allo stipendio base lordo di dodici (12) mesi per il dipendente in questione.

18. Force majeure

1. I casi di force majeure sono determinati alla legge applicabile.
2. La parte che chiama in causa un caso di force majeure deve avvisare quanto prima l'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e adottare tutte le misure possibili per ridurre al minimo l'impatto dell'evento di force majeure sull'adempimento dei suoi obblighi.
3. Entrambe le parti si adoperano per valutare gli effetti dell'evento di force majeure sul loro rapporto contrattuale.
4. Qualora la force majeure impedisse temporaneamente l'esecuzione dell'Ordine, il Contratto deve essere sospeso, a meno che il conseguente ritardo non giustifichi la risoluzione del Contratto. Se l'impedimento si dimostra essere di natura permanente, il Contratto deve essere risolto ipso jure e una delle parti deve avvisare l'altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

19. Non divulgazione

1. Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare informazioni riservate comunicate dall'altra parte o apprese per l'esecuzione del Contratto a una terza parte non autorizzata. Tale obbligo è valido per il termine del Contratto e per un periodo di due (2) anni dalla scadenza del Contratto.
2. Entrambe le parti garantiscono che il proprio personale tutela la riservatezza delle suddette informazioni e non le divulga o rende disponibili a terze parti senza previa autorizzazione scritta della parte divulgatrice, a meno che la divulgazione non sia richiesta da un'ordinanza del tribunale o da un'autorità pubblica.
3. L'obbligo di riservatezza non si applica a:
 - Informazioni già note alla parte ricevente prima della divulgazione;
 - Informazioni ottenute in buona fede da una terza parte non tenuta all'obbligo di riservatezza;
 - Informazioni sviluppate indipendentemente dalla parte ricevente;
 - Informazioni rese disponibili pubblicamente dalla parte divulgatrice.

20. Cessione e subappalto

1. In caso di fusione, acquisizione o cambio di controllo, il Contratto può essere trasferito interamente o parzialmente a EasyVista senza opposizione da parte del Fornitore.
2. Il Fornitore può subappaltare parte dell'Ordine previa autorizzazione scritta di EasyVista.

21. Separabilità

Qualora una o più disposizioni nei presenti Termini e condizioni generali fossero ritenute nulle o dichiarate come tali in ottemperanza a una legge, un regolamento o come risultato di una sentenza definitiva da parte di un tribunale competente, le restanti disposizioni non devono in alcun modo essere inficiate o compromesse di conseguenza e rimangono in vigore ed effetto a meno che la disposizione non valida interessasse una parte fondamentale correlata all'impegno di una o entrambe le parti.

22. Lotta contro l'attività lavorativa dissimulata

1. Il Fornitore si impegna a rispettare i requisiti legali e normativi applicabili alla gestione delle risorse umane.
2. Il Fornitore si impegna a comunicare a EasyVista tutti i documenti e i certificati richiesti in conformità al diritto del lavoro applicabile alla firma dei presenti Termini e condizioni generali e ogni sei (6) mesi fino al termine del Contratto.

23. Responsabilità sociale d'impresa (RSI)

Il Fornitore rispetterà, e garantirà che i suoi dipendenti e, laddove applicabile, i subappaltatori, rispettino tutti i regolamenti nazionali, internazionali ed europei sugli standard etici e sul comportamento responsabile, inclusi, a titolo esemplificativo, i diritti umani, il diritto del lavoro, la tutela ambientale e la corruzione.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza degli impegni di EasyVista relativi alla Responsabilità sociale d'impresa come definito nel Codice etico disponibile su www.easyvista.com.

24. Legge applicabile

Il Contratto è disciplinato dalla legge del luogo in cui si trova la sede legale di EasyVista.

25. Giurisdizione

IN CASO DI CONTROVERSIA, E IN ASSENZA DI UNA PROCEDURA AMICHEVOLE, IL FORO COMPETENTE È QUELLO UBICATO NEL LUOGO DELLA SEDE LEGALE DI EASYVISTA, ECCETTO PER EVENTUALE GIURISDIZIONE CONFERITA DALLA LEGGE, NONOSTANTE LA PLURALITÀ DI CONVENUTI O L'INTRODUZIONE DI TERZE PARTI, ANCHE PER PROCEDIMENTI DI EMERGENZA O CAUTELARI, TRAMITE DECISIONE INTERLOCUTORIA O PETIZIONE.